DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1976

che rifiuta il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Pressa ad iniezione Bucher TS-150 » munito della forma necessaria al suo funzionamento

(76/545/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che, con lettera del 16 gennaio 1976, il governo belga ha domandato alla Commissione di determinare se l'apparecchio denominato « Pressa ad iniezione Bucher TS-150 » munito della forma necessaria al suo funzionamento deve essere considerato o no un apparecchio scientifico ;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 5 maggio 1976 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo d'esaminare questo specifico caso ;

considerando che risulta da detto esame che l'apparecchio in questione consiste in una pressa ad iniezione d'uso corrente, manifestamente utilizzabile in tutti i settori della produzione commerciale che si servono del modellamento per iniezione ; che esso non è dotato d'alcun dispositivo particolare per un'utilizzazione specifica a fini scientifici e che il modello della forma da adattare a questo apparecchio è insufficiente per conferirgli il carattere di apparecchio scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio qui di seguito denominato « Pressa ad iniezione Bucher TS-150 » munito della forma necessaria al suo funzionamento non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.